

SENTENZA

T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 30/08/2021, n. 9410

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Tommaso Bufano, Francesca Maria Colombo, Andrea Manzi e Carlo Massimo Pecora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

contro

Ministero della Cultura già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Mibact, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato; Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e D'Arte; Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mibact; Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV del Mibact, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 3464 del 29.1.2020, emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di annullamento in autotutela amministrativa dell'attestato di libera circolazione rilasciato dall'Ufficio Esportazione di Firenze n. 17698 del 6.9.2019, ricevuto il successivo

31.1.2020;

- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato - Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e d'Arte di Firenze prot. n. 6201 del 27.02.2020, recante il diniego dell'attestato di libera circolazione e l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente rilevante, ricevuto il successivo 7.3.2020, nonché della relazione storico artistica allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale;

- ove occorrer possa, del preavviso di diniego al rilascio dell'Attestato di Libera Circolazione dell'Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e d'Arte di Firenze del 3.2.2020, prot. 3595;

- di ogni atto e provvedimento agli stessi inerente e/o presupposto, consequenziale o comunque connesso. Con riserva di motivi aggiunti di ricorso;

II. per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 3464 del 29.1.2020, emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di annullamento in autotutela amministrativa dell'attestato di libera circolazione rilasciato dall'Ufficio Esportazione di Firenze n. 17698 del 6.9.2019, ricevuto il successivo 31.1.2020;

- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato - Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e d'Arte di Firenze prot. n. 6201 del 27.02.2020, recante il diniego dell'attestato di libera circolazione e l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente rilevante, ricevuto il successivo 7.3.2020, nonché della relazione storico artistica allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale;

- ove occorrer possa, del preavviso di diniego al rilascio dell'Attestato di Libera Circolazione dell'Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e d'Arte di Firenze del 3.2.2020, prot. 3595;

- di ogni atto e provvedimento agli stessi inerente e/o presupposto, consequenziale o comunque connesso;

III. per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto n. 48/2020 in data 8 luglio 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (a firma del Presidente della Commissione - Segretario Regionale), recante dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. a), D.Lgs. 42/2004 del dipinto raffigurante "-OMISSIS-", di -OMISSIS-, successivamente conosciuto, e della relazione storico-artistica e documentazione fotografica allegati al medesimo decreto, di cui formano parte integrante, e delle relative note di trasmissione;

- del verbale della seduta dell'8 luglio 2020 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (non meglio noto negli estremi e non noto nei contenuti);

- della nota prot. n. 34047 in data 20 novembre 2020 del Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV, recante ordine di immediato rientro dell'opera in Italia;
- nonché di ogni atto e provvedimento agli stessi inerente e/o presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura già Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, quale proprietaria dell'opera presentata all'Ufficio Esportazione di Firenze in data 5 agosto 2019 (denuncia prot. n. 25199) come "*dipinto senza cornice raffigurante*" -OMISSIS-. -OMISSIS-" ed esportata all'estero in forza dell'attestato di libera circolazione n. 17698, rilasciato dal predetto Ufficio il successivo 6 settembre 2019 (a seguito dell'approfondimento istruttorio di cui alla nota prot. n. 1270 del 2 settembre 2019, redatta dal funzionario storico dell'arte responsabile per le collezioni di pittura e scultura del secolo XIX dalla Pinacoteca Nazionale -OMISSIS-di Milano, dott.ssa -OMISSIS-), ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha annullato in autotutela il suddetto attestato di libera circolazione.

Tale annullamento veniva disposto dal Ministero sulla scorta delle premesse di fatto appresso sintetizzate:

a) in data -OMISSIS-, alle ore 17.00, ora di -OMISSIS-, 23.00, ora italiana, veniva registrato al lotto n. 72 l'opera è descritta come: "-OMISSIS-". Dalla scheda pubblicata on line si apprendeva che l'opera proviene dalla collezione del -OMISSIS-di Roma e vanta una discreta storia espositiva e bibliografia: "-OMISSIS-";

b) tanto nella denuncia presentata dai richiedenti quanto nella scheda caricata sul Sistema informativo degli Uffici Esportazione (cd. SUE) il dipinto denominato " [...] *senza cornice raffigurante*" -OMISSIS-. *Replica da ritratto di* -OMISSIS-*esposto a Milano, Galleria d'Arte Moderna (...)* Firmato -OMISSIS-" veniva indicato come "*firmato* -OMISSIS-";

c) tuttavia nel verbale di rilascio stilato in data 3 settembre 2019, la Commissione dell'Ufficio Esportazione di Firenze di turno il giorno 5 agosto 2019, dava disposizioni che "*sull'attestato l'opera sia dichiarata come di* -OMISSIS- *perché non è stata accertata la presenza della firma*

dell'autore", tant'è che l'attestato di libera circolazione reca la dicitura: "*dichiarato: firmato -OMISSIS- - Accertato senza firma*";

b) ingrandendo la fotografia del dipinto caricata sul portale cd. SUE, in corrispondenza della parete grigio scuro a sinistra del ritrattato, si scorgeva l'iscrizione a pennello nero "*-OMISSIS- / -OMISSIS-*", la stessa di quella riportata nel catalogo on-line dell'asta -OMISSIS-.

In considerazione di ciò, il Ministero, pur non conoscendo i motivi per cui la Commissione dell'Ufficio Esportazione di Firenze non avesse riscontrato la sottoscrizione del dipinto, riteneva che l'opera sita a -OMISSIS-, identificata come a firma dell'autore -OMISSIS-, fosse la stessa per la quale era stata autorizzata la libera circolazione, nella supposizione, rivelatasi erronea, che si trattasse di una mera riproduzione, non firmata, del ritratto di -OMISSIS- esposto a Milano, Galleria d'Arte Moderna.

Ad avviso del Ministero, se detta Commissione avesse rilevato la presenza della data e firma dell'autore avrebbe prontamente identificato il quadro *de quo* con il -OMISSIS- proveniente dalla collezione del -OMISSIS--OMISSIS- citato dalla bibliografia, così denegando il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

A supporto della decisione di ritiro, l'Autorità tutoria precisava che per come "*del resto indicato anche nel catalogo di vendita di -OMISSIS- reperibile on-line*", del -OMISSIS- (-OMISSIS-) sono note due versioni:

a) quella conservata alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, olio su tela, cm 126 x 98, inv. 6907, non firmata né datata, ma di provenienza certa atteso che fu legata al museo dalla -OMISSIS- -OMISSIS-

b) l'altra esposta per la prima volta a Torino alla -OMISSIS-, firmata e datata -OMISSIS-, già appartenente alla collezione del -OMISSIS-a Roma, identificabile con quella in asta a -OMISSIS-, espatriata in virtù dell'attestato di libera circolazione n. 17698 rilasciato dall'Ufficio Esportazione di Firenze il 5 agosto 2019.

In considerazione di quanto sopra, ad avviso del Ministero, il dipinto *de quo* "*presenta dunque uno straordinario pregio sia sotto il profilo storico che sotto quello artistico, essendo annoverabile fra le ultime opere realizzate dall'artista, capolavoro assoluto della sua maturità, testimonianza di un'evoluzione stilistica ed espressiva interna alla stessa immagine davvero sorprendente: se infatti nell'esemplare della Galleria d'Arte Moderna di Milano, pur nell'aulicità di abbigliamento e posa, il -OMISSIS- appare colto in una dimensione più libera ed immediata, quasi intima, a significare una più che probabile destinazione familiare e privata, nell'opera in esame il ministro appare in tutta la sua sfolgorante nobiltà e consapevolezza di ruolo, con un approccio decisamente meno domestico e accostante che qualifica immediatamente il quadro come un ritratto ufficiale e d'apparato, di certo collocato in uno*

spazio pubblico o in un ambiente di rappresentanza, nel quale non v'è da stupirsi che -OMISSIS- stesso abbia desiderato immortalarsi apponendo la propria firma. Di grande importanza appare allora la notizia secondo cui l'opera appartenne alla collezione del -OMISSIS--OMISSIS-, di Roma, che, stando alle inedite ricerche condotte proprio in occasione della stesura del presente atto, era nipote dell'omonimo -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS-), a sua volta figlio del conte -OMISSIS-e di -OMISSIS- -OMISSIS-, confermando dunque anche per l'esemplare in questione la provenienza diretta dagli eredi del ritrattato. Alla luce di quanto sopra, è anzi possibile che sia il dipinto in questione, e non quello oggi alla Galleria di Arte Moderna di Milano, il ritratto citato dalle fonti, e in particolare, nelle "-OMISSIS-";

Sulla scorta di quanto sopra, l'Autorità Statale riteneva che:

- l'Ufficio Esportazione di Firenze avesse "rilasciato l'attestato di libera circolazione n. 17698 del 6 settembre 2019 sulla base di un'istruttoria palesamente insufficiente e fuorviante dal momento che, contrariamente a quanto dichiarato dagli interessati in sede di denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, e a quanto successivamente dimostrato dai fatti, acclara che, al momento della visione diretta, il dipinto non palesava alcuna sottoscrizione di paternità e data";

- "non vi è dunque corrispondenza fra l'attestato di libera circolazione n. 17698 del 6 settembre 2019 che alla voce "Autore, epoca, o scuola" reca la seguente dicitura "Dichiarato: Firmato -OMISSIS- - Accertato senza firma" e l'opera in procinto di essere battuta all'asta a -OMISSIS-";

- "il -OMISSIS- (-OMISSIS-) riveste l'interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10 comma 3 lettera a) del Codice e come tale non può lasciare in via definitiva il territorio nazionale".

Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Ministero:

a) annullava l'attestato di libera circolazione, perché viziato da eccesso di potere sotto il profilo funzionale del travisamento e della erronea valutazione dei fatti, sussistendo le ragioni di interesse pubblico che avrebbero imposto il ripristino della legalità e stante il mancato superamento del termine di 18 mesi per l'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 21 nonies L. n. 241/90. Il tutto senza comunicare l'avvio del procedimento di secondo grado nei confronti dell'interessata la quale, secondo quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, non avrebbe potuto fornire alcun apporto partecipativo idoneo a determinare diversamente l'amministrazione.

b) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del DPCM 76/2019, disponeva che l'Ufficio Esportazione di Firenze provvedesse, previa comunicazione dei motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della Legge 241/1990, ad imporre il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione per le motivazioni sopra esposte nonché ad avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale per il dipinto in questione.

Con provvedimento del 27.02.2020, l'Ufficio Esportazione di Firenze, tenuto conto di quanto disposto dal Ministero e richiamate le considerazioni svolte dalla Commissione esaminatrice con la relazione del 14.02.2020, negava la libera circolazione del dipinto, in dichiarata applicazione dei parametri e criteri di cui ai punti 1, 3 e 5 del decreto MIBACT del 6.12.2017, n. 537, con contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente rilevante di cui all'art. 14 D.lgs. n. 42/2004.

In particolare, mediante il rinvio alla relazione del 14.02.2020, l'Ufficio Esportazione di Firenze dopo aver ripercorso l'iter fattuale ed argomentativo che aveva determinato il Ministero ad annullare in autotutela il precedente attestato, denegava l'esportazione del "-OMISSIS-" sulla scorta delle seguenti ulteriori considerazioni, di cui si trascrivono i seguenti stralci:

- *"Alla luce delle informazioni acquisite dal catalogo d'asta di -OMISSIS- è infatti evidente che la tela in esame sia da identificarsi con quella descritta nel catalogo -OMISSIS-), esposta a -OMISSIS- nel 1969, firmata e datata, e appartenuta al -OMISSIS--OMISSIS-, che la ereditò attraverso -OMISSIS- -OMISSIS-, discendente di -OMISSIS-. -OMISSIS- era infatti il nipote del -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS-), senatore del Regno d'Italia e personaggio di primo piano nella Roma del secondo Ottocento, figlio di -OMISSIS- -OMISSIS- e del conte -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. Anche in questo caso, proprio come per la versione milanese, risulta quindi evidente la provenienza diretta dell'opera dagli eredi del generale -OMISSIS- -OMISSIS-, che ricoprì incarichi di grande rilevanza in epoca napoleonica";*

- *"il ritratto indicato in -OMISSIS-. Mostra storica 1961 non sembra essere quello della Galleria d'Arte Moderna di Milano, come riportato (vedi p. 100), bensì quello in esame, in quanto "firmato e datato a sinistra in basso". Nel catalogo non è riprodotto il dipinto, dunque non è possibile stabilire se l'errore stia nell'indicazione della collocazione dell'opera o nella sua descrizione";*

- *"Nel ritratto in esame -OMISSIS- è rappresentato in piedi, poco oltre il busto e voltato leggermente di tre quarti. L'uomo è riccamente abbigliato e in alta uniforme, con la stella della Legion d'Onore bene in vista, e tiene in mano una lettera, forse la nomina ministeriale, come già ipotizzato. L'effigie, come noto, è opera matura dell'-OMISSIS- (-OMISSIS-), che poco dopo l'esecuzione del dipinto fu colpito da un attacco di cuore, a causa del quale dovette rinunciare alla sua carriera artistica. Si tratta, dunque, di uno degli ultimi, se non proprio l'ultimo ritratto dipinto dall'artista milanese, che in epoca napoleonica fu particolarmente apprezzato per la sua abilità in questo genere pittorico, contribuendo notevolmente alla definizione del ritratto Neoclassico e Imperiale e alla diffusione del suo gusto in Italia. Un*

genere fortemente influenzato dalla cultura artistica francese, in particolare dai ritratti di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, che -OMISSIS- aveva conosciuto a Parigi -OMISSIS-, soprattutto per l'ambientazione sobria e austera dalla quale emerge la figura del militare, descritta con grande introspezione psicologica. Anche il taglio della composizione richiama gli illustri esempi francesi. Il pennello di -OMISSIS- descrive infine con maestria la ricchezza delle decorazioni della divisa, restituite con minuzia di particolari ed estremo realismo - si vedano i ricami, i velluti e le sete palpabili e cangianti, le trasparenze dei pizzi. Questi elementi sono caratteristici del ritratto "aulico" di gusto Empire, che tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento riscosse ampio successo non solo presso la nobiltà, abituata a commissionare ritratti celebrativi e di natura più familiare, ma anche tra la ricca borghesia emergente ed ambiziosi militari che, facilitati dalle guerre napoleoniche, fecero fortuna nei ranghi dell'esercito";

- "Come già sottolineato, il dipinto in esame costituisce la versione datata e firmata del ritratto del -OMISSIS- conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Si tratta di due versioni quasi identiche, entrambe citate nelle celebri -OMISSIS-, una serie di documenti raccolti da -OMISSIS- tra il 1818 e il 1819 per una biografia dell'amico -OMISSIS- mai pubblicata (cfr. Leone 2015, pp. 219 e 244). La versione della Galleria d'Arte Moderna di Milano si caratterizza per una minore nitidezza della pennellata e brillantezza di colori rispetto a quella in esame, che appare più chiara e luminosa. In effetti, il ritratto milanese è stato identificato nell'effigie del ministro citata -OMISSIS- delle -OMISSIS-, insieme a quelle di Ambrogio Birago, Giacomo Mellerio e Luigi Villa (Leone 2015, pp. 123 e 244), dunque il dipinto in esame è con ogni probabilità quello descritto al -OMISSIS- delle -OMISSIS- insieme ai ritratti di Luigi Villa e Luigi Giuseppe Arborio di Gattinara marchese di Breme, tutti definiti "lavoratissimi" (Leone 2015, pp. 123 e 219)";

- "La versione in esame, inoltre, si avvicina, per cronologia e stile, al Parnaso, affresco di chiara matrice neo-classica dipinto da -OMISSIS- nel 1811 per il soffitto della Villa Reale di Milano, a quel tempo occupata dal Beauharnais (Milano, Galleria d'Arte Moderna)";

- "La diretta provenienza dell'opera dai discendenti di -OMISSIS- -OMISSIS-, in particolare dalla collezione dell'importante famiglia -OMISSIS- -OMISSIS-, che ebbe tra i suoi esponenti anche un senatore del Regno d'Italia (-OMISSIS-), e il fatto che si tratti di uno degli ultimissimi dipinti realizzati dall'artista, rendono il ritratto in esame una importante testimonianza per la storia del collezionismo in Italia nell'Ottocento ma anche per la produzione di un pittore di primo piano quale fu -OMISSIS-, figura indissolubilmente legata all'epopea napoleonica a Milano e in Lombardia e più in generale alla cultura neoclassica tra la fine del Settecento e i primi due decenni del secolo successivo";

- *"Si ritiene pertanto che il -OMISSIS- presenti, anche per la rilevanza del personaggio raffigurato nella storia politica e militare dell'Italia napoleonica, un particolare interesse culturale per il patrimonio storico artistico nazionale".*

I provvedimenti in questione sono stati impugnati dalla sig.ra -OMISSIS- mediante la proposizione del ricorso principale, affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- *"I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1-3 D.LGS. 42/2004. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21-SEPTIES LEGGE 241/1990".*

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto aventi ad oggetto beni legittimamente fuoriusciti dal territorio nazionale ed altrettanto legittimamente esportati verso paesi extra UE. I provvedimenti in contestazione, nell'annullare il già rilasciato ALC, sostituendolo con il suo diniego, e nel dichiarare l'avvio del procedimento di interesse culturale del dipinto di cui trattasi, pretenderebbero di produrre effetti su un bene già esportato, con conseguente violazione del principio di territorialità cui si ispira la disciplina dei beni culturali.

La restituzione delle opere trasferite all'estero avverrebbe attraverso l'elaborazione di trattati multilaterali/convenzioni, aderendo ai quali lo Stato s'impegna a garantire la restituzione dei beni del patrimonio culturale di un altro Stato, mancando, in caso contrario, ogni obbligo giuridico di restituzione del bene reclamato. Per quanto riguarda i rapporti tra Paesi i cui rapporti non siano regolati del diritto comunitario (come nel caso in disputa), la tutela contro le esportazioni *sine titulo* (in ipotesi puramente scolastica, poiché non sarebbe il caso di specie) troverebbe la sua fonte regolativa nella Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati firmata a Roma il 24 giugno 1995, in vigore dal 1998, e attualmente ratificata dall'Italia (legge 7 giugno 1999 n. 213 che disciplina le modalità di esecuzione), ma che non annovera tra i Paesi firmatari gli Stati Uniti. La materiale legittima indisponibilità sul territorio nazionale del bene in questione e l'assenza di strumenti giuridici coercitivi atti a riportare il dipinto nel territorio nazionale farebbero sì l'annullamento in via di autotutela dell'ALC e il successivo provvedimento di diniego alla libera circolazione non sortiscano effetto alcuno, essendo il bene già stato legittimamente esportato in paese extra UE. Del pari risulterebbe impossibile che il successivo provvedimento appositivo del vincolo (del quale procedimento si è dato contestuale avvio nel provvedimento del 27 febbraio 2020) produca i propri effetti tipici, con conseguente nullità degli atti in questione.

- *"II. INCOMPETENZA DEL MIBACT ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 69 D.LGS. 42/2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPCM 76/2019 E DPCM 169/2019. VIOLAZIONE ART. 97, C. 1, COST.. SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16, C. 1, LETT. E, D.LGS. 165/2001".*

Il provvedimento del -OMISSIS- sarebbe viziato per difetto di competenza giacché nessuna norma di rango primario o secondario attribuirebbe al Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il potere di ritirare in autotutela un atto dell'Ufficio Esportazione di Firenze (l'Attestato di Libera Circolazione) alla cui cura istruttoria procedimentale ha partecipato lo stesso Ministero a mezzo della Commissione consultiva istituita presso il citato servizio IV.

L'inesistenza di siffatto potere di ritiro si ricaverebbe, indirettamente, dal disposto di cui all'art. 69 D.lgs. n. 42/2004 che attribuisce al Ministero il potere di decidere le impugnazioni, in via amministrativa, per motivi di legittimità e di merito, avverso i dinieghi di rilascio dell'attestato di libera circolazione opposti dai competenti Uffici Esportazione.

Tant'è che il provvedimento di diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione del 27 febbraio 2020, successivamente opposto dall'Ufficio Esportazione di Firenze, riporta all'ultima pagina l'espresso avvertimento che *"avverso il presente diniego è ammesso, entro 30 giorni, ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 69 del Codice"*.

Siffatto diniego, oltre che viziato per illegittimità derivata, sarebbe pertanto illegittimo anche in quanto contrastante con il disposto di cui all'art. 69 del Codice poiché priverebbe l'interessato delle prerogative impugnatorie indicate nella disposizione in esame. L'inesistenza di siffatto potere di autotutela non risulterebbe neppure smentita dal disposto di cui all'art. 14, comma 1 del DPCM n. 76/2019, che siffatto potere di annullamento contempla, in ritenuta carenza dell'esercizio di un contestuale potere di potere di avocazione del potere assegnato all'Ufficio esportazione di Firenze e contestuale sostituzione.

- "III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 68, D.LGS. 42/2004 E ARTT. 21-OCTIES E 21-NONIES LEGGE 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CARENZA D'ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM 537/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10-BIS LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 241/1990. SVIAMENTO".

Il potere di autotutela di cui al provvedimento ministeriale del -OMISSIS- sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21 *nonies* l. n. 241/90 in quanto adottato:

- in assenza del necessario contraddittorio endo-procedimentale (specularmente, il preavviso di rigetto del 3 febbraio 2020 prot. 2595, prodromico all'impugnato diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione, sarebbe stato privato di ogni funzione procedimentale essendo l'esito "imposto" dal provvedimento di autotutela);

- entro un termine non ragionevole ed a valle di una istruttoria deficitaria, resa palese da uno scarno impianto motivazionale nel corpo del quale non sarebbero state enunciate le "ragioni di interesse pubblico" attuali e concreto al ritiro dell'atto, ulteriori e diverse dalla mera correzione del preteso errore istruttorio, oltre che prevalenti sull'affidamento *medio tempore* maturato in capo all'istante.

In ogni caso ed a monte, l'attestato di libera circolazione non sarebbe affetto da alcun travisamento di fatti giacché, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero, non corrisponderebbe al vero che la Commissione non avesse rilevato l'esistenza della firma e/o che la stessa non avesse avuto gli strumenti per farlo, giacché come dà atto lo stesso provvedimento di autotutela "*ingrandendo la fotografia del dipinto caricata sul portale SUE si scorge chiaramente (...) l'iscrizione a pennello nero -OMISSIS-/OMISSIS-*" ed inoltre avrebbe avuto a disposizione la relazione della dott.ssa -OMISSIS-secondo cui il ritratto de quo "*reca una firma forse apocrifa, o comunque non frequente nelle abitudini del pittore*", con conseguente carenza di interesse al divieto di uscita dal territorio nazionale.

Del resto, la ricorrente avrebbe "*offerto in visione diretta il dipinto alla Commissione sin dal 5 agosto 2019*" a mezzo del mandatario -OMISSIS-., che lo avrebbe trasportato direttamente presso l'Ufficio Esportazione di Firenze in via Santo Spirito n. 11.

Quanto sopra riportato dimostrerebbe che l'Ufficio Esportazione, la Commissione di turno e la Commissione ministeriale presso il Servizio IV, sin dal 2 settembre 2019, avrebbero avuto la consapevolezza che l'opera era datata e firmata e che oltre all'opera esposta nella Galleria di Arte Moderna di Milano, era nota l'esistenza di un'altra tela che proveniva dalla collezione della famiglia del Conte V. -OMISSIS- -OMISSIS- di Roma.

Quanto alla firma dell'autore, la questione sarebbe stata ben nota sia alla Commissione dell'Ufficio Esportazione (cfr. verbale del 3 settembre 2019) sia alla Commissione Consultiva ministeriale che ha espresso il proprio favorevole parere il 5 settembre 2019 "*vista la documentazione allegata*", atteso che entrambi sono preceduti dagli accertamenti della dott.ssa -OMISSIS-.

Del resto, la dicitura contenuta nell'attestato di libera circolazione annullato secondo cui il dipinto sarebbe "*Firmato -OMISSIS- - Accertato senza firma*" non sarebbe indicativa del mancato rinvenimento della firma in contestazione quanto piuttosto del fatto che, considerate le opposte abitudini dell'-OMISSIS-, non sarebbe stato possibile identificare la paternità della firma comunque presente sul dipinto.

Quanto alla coincidenza del dipinto in questione con quello citato nelle fonti, e in particolare, nelle "-OMISSIS-" e, dunque, alla sua probabile esposizione nella mostra dell'Unità d'Italia del 1961 in luogo del dipinto esposto presso la Galleria di Arte Moderna di Milano, la ricorrente

ha dedotto di aver messo a disposizione della Commissione dell'Ufficio Esportazione il dipinto in originale e di non di non essere tenuta a fornire alcun ausilio nella verifica demandata all'amministrazione. Di talché l'eventuale negligenza ed imperizia nella valutazione dell'opera d'arte, per cause non imputabili alla richiedente l'esportazione, non legittimerebbe l'amministrazione all'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione all'espatrio.

- *"IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DEL DM 6 DICEMBRE 2017, N. 537. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL CANONE DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST."*.

Sia l'atto di autotutela del -OMISSIS- che il conseguente diniego di libera circolazione del 27 febbraio 2020 sarebbero stati adottati in violazione del DM MIBACT 6 dicembre 2017, n. 537, contenente i criteri di valutazione che, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa in tema di esportazione di cose di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico di rilievo nazionale.

In particolare, l'amministrazione avrebbe violato il DM n. 537/2017, secondo cui:

- gli elementi di valutazione, sono i seguenti: *"1. Qualità artistica dell'opera; 2. Rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); 3. Rilevanza della rappresentazione; 4. Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; 5. Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; 6. Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione c/o provenienza straniera"*;

- *"le relazioni a supporto di tale provvedimento devono sempre essere sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili, e attraverso l'associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi Indirizzi"*.

Ebbene, l'amministrazione avrebbe considerato il ritratto in parola come di rilievo nazionale in considerazione della sola "identità storica" dell'effigiato -OMISSIS- -OMISSIS-, Ministro della Guerra e della Marina - unitamente al solo preteso magistero artistico dell'esecutore inserito nella non meglio chiarita *"espressività artistica interna alla stessa immagine davvero sorprendente"* che diversificherebbe l'opera pittorica da quella (assai simile) dell'esemplare prototipo presente nella Galleria d'Arte Moderna di Milano e che farebbe assurgere il dipinto in questione a *"capolavoro assoluto della sua (dell'-OMISSIS-) maturità"* (vd. pag. 6 provvedimento autotutela). Siffatte valutazioni sarebbero puntualmente riprese nella relazione storico artistica allegata al diniego, ove si amplificherebbe la biografia del -OMISSIS-

ribandendo che la versione di proprietà della Galleria d'Arte Moderna di Milano avrebbe una minor nitidezza della pennellata e brillantezza di colori.

Così argomentando, l'Amministrazione si sarebbe concentrata sul primo dei criteri fissati nel DM n. 537/2017, ossia quello della pretesa "*Qualità artistica dell'opera*", ex se insufficiente a negare l'esportazione, obliterando il requisito della cd. "*Rarietà (in senso qualitativo e/o quantitativo)*" dell'opera, invero inesistente, trattandosi di una replica del prototipo esposto nella Galleria di Arte Moderna. La riferita circostanza secondo cui il ritratto del -OMISSIS- sarebbe uno degli ultimissimi dipinti realizzati dall'artista non sarebbe, dunque, ad avviso della ricorrente, idoneo a differenziare il dipinto in questione da quello - coevo - esposto presso la predetta Galleria, poiché entrambi si collocherebbero nell'ultimissimo periodo della produzione artistica dell'-OMISSIS- (1811--OMISSIS-).

Nessun cenno sarebbe stato fatto alla cd. "*Rilevanza della rappresentazione*", essendo in proposito ininfluenti le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato, giacché sostanzialmente incentrate unicamente sulla provenienza del dipinto dalla collezione - OMISSIS- -OMISSIS-. Peraltro, l'affermazione secondo cui il dipinto in questione, e non quello oggi alla Galleria di Arte Moderna di Milano, sarebbe quello citato nelle fonti, e in particolare, nelle '-OMISSIS-' non risulterebbe seriamente supportata sul piano storico;

Non risulterebbe soddisfatto il criterio della "*Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale*" in quanto il dipinto non rientrerebbe in alcun complesso rilevante, trattandosi di una versione di ritratto pressoché identico a quello già di proprietà pubblica.

Non risulterebbe, parimenti, soddisfatto il criterio della "*Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo*" poiché i due dipinti dell'-OMISSIS- provengono da due collezioni familiari collegate al ritrattato e sarebbero, per così dire, del tutto svincolati da qualsivoglia complesso di appartenenza, né si farebbe cenno alcuno a collezioni storiche italiane o tradizioni locali, limitandosi entrambi i provvedimenti ad una apodittica enfaticizzazione della provenienza dalla collezione del Conte -OMISSIS- -OMISSIS-.

L'ultimo criterio, ossia quello della "*Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione c/o provenienza straniera*", attendendo agli scambi tra la cultura artistica italiana e il resto del mondo, risulterebbe del tutto estraneo alla fattispecie in considerazione.

Malgrado il loro formale richiamo, quindi, i criteri di cui ai punti 1, 3 e 5 indicati dal MIBAC nel DM del 6/12/2017, n. 537 sarebbero stati disattesi dall'amministrazione.

In altri termini, né sotto il profilo della qualità artistica dell'opera, né sotto quello della rilevanza della rappresentazione e tanto meno sotto quello della significatività per la storia del

collezionismo il provvedimento di diniego definitivo, in uno alla relazione storico artistica, fornirebbe elementi motivazionali idonei a dimostrare la rispondenza del dipinto dell'-OMISSIS- di proprietà della ricorrente ai criteri di cui al DM 537/2017 e ciò in considerazione della circostanza, ritenuta dirimente, costituita dalla presenza di un dipinto pressoché identico nella raccolta della Galleria d'Arte Moderna di Milano.

- "V. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA";

Il provvedimento di diniego in data 27 febbraio 2020 riposa nei suoi presupposti sul provvedimento di autotutela e, pertanto, soffrirebbe in via derivata delle ragioni di illegittimità censurate in relazione al provvedimento di autotutela nei motivi I, II, III e IV.

In data 3.07.2020 parte ricorrente ha prodotto relazione di parte, a firma del Prof. Fr. Le., secondo cui sarebbe impossibile stabilire quale dei due dipinti sia stato il prototipo dell'altro, mentre, per converso, sarebbe facile appurare che i due ritratti si equivarrebbero nel loro grado di finitezza e nella qualità delle stesure cromatiche. Non condurrebbe a conclusioni diverse neppure la presenza della firma sul ritratto oggetto dei provvedimenti impugnati, trattandosi di evenienza insolita, sia perché *"esistono infatti capolavori indiscussi di -OMISSIS- che non recano firma"*, sia perché le firme note sarebbero usualmente diverse.

Con ordinanza istruttoria n. 4256 dell'11/06/2020, il Collegio disponeva l'acquisizione dei documenti istruttori citati nelle premesse del gravato provvedimento di autotutela del 29.01.2020, depositati dal Ministero in data 4.07.2020.

Con successiva ordinanza n. 4660 dell'8.07.2020, veniva fissata l'udienza pubblica di discussione della causa nel merito (15.12.2020), ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5.10.2020, parte ricorrente ha dedotto ulteriori vizi di legittimità degli atti impugnati, per come appresso sintetizzati, palesatisi dall'esame della documentazione prodotta dall'amministrazione in adempimento al suddetto incumbente istruttorio.

- "VI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 68, D.LGS. 42/2004 E ARTT. 21-OCTIES E 21-NONIES LEGGE 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGGITTIMO AFFIDAMENTO E CARENZA D'ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM 537/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10-BIS LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 241/1990. SVIAMENTO".

Dal verbale redatto in data 5 agosto 2019 dalla Commissione di turno presso l'Ufficio Esportazione di Firenze e riferito al bene culturale visionato in pari data, in corrispondenza della voce, "Autore/Scuola" compare l'indicazione "Firmato -OMISSIS-", il che dimostrerebbe

come, a differenza di quanto ritenuto nel gravato provvedimento di autotutela, la Commissione, pur avendo riscontrato la firma dell'-OMISSIS- - per come indirettamente desumibile anche dall'oggetto del parere richiesto alla dott.ssa -OMISSIS-della Pinacoteca - OMISSIS-- non abbia ritenuto il dipinto di "interesse nazionale".

Quanto sopra riprovarebbe la coincidenza tra il dipinto offerto in visione alla Commissione e quello risultante all'immagine caricata sul SUE, così sgombrando anche il campo dalle allusioni del Ministero in merito ad un'asserita non corrispondenza tra i dipinti in questione e, dunque, smentendo i pretesi errori o difetti di diligenza nell'ambito della prima istruttoria svolta dall'Ufficio Esportazione di Firenze, poi sfociata nel rilascio dell'attestato di libera circolazione, illegittimamente annullato. Sotto questo profilo, il Verbale del 3 settembre 2019 - intervenuto a distanza di 29 giorni da quello del 5 agosto 2019 e riferito alle operazioni della Commissione presso l'Ufficio Esportazione nella medesima composizione - che disporrebbe l'annotazione sull'attestato di libera circolazione del mancato accertamento della firma sarebbe frutto di una ambiguità che, pur essendo sintomatica dell'eccesso di potere, non sarebbe idonea a giustificare l'autotutela in quanto smentita *per tabulas* dai citati atti dell'istruttoria.

Con memoria difensiva del 13.11.2020, il Ministero, sostanzialmente facendo proprie le difese dell'amministrazione di cui al rapporto di servizio prodotto in data 4.07.2020 (laddove è stato espresso il "*sospetto che tale sottoscrizione apposta in colore nero su fondo grigio scuro, sia stata in qualche modo nascosta o camuffata in occasione della presentazione fisica del bene in modo da renderla temporaneamente invisibile, e sia poi stata ripristinata tramite un minimo intervento di rimozione dei materiali sovrapposti, prima dell'asta*" e ciò in ragione del fatto che dall'esame comparativo delle "*foto caricate nel SUE con quelle pubblicate sul catalogo - OMISSIS- on line*" si evincerebbe come "*il dipinto sia stato restaurato sul lato sinistro in basso proprio in corrispondenza della zona in cui si trova la firma*"), ha controdedotto ai motivi di gravame, evidenziandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. In particolare, la difesa erariale, pur non facendo cenno al "sospetto" palesato dall'amministrazione in sede di rapporto del 4.07.2021 circa il possibile occultamento della firma, ha, comunque, ribadito che malgrado, in sede di denuncia, l'opera sia stata descritta come firmata da -OMISSIS- (ancorché sia stato taciuto la sua provenienza dalla collezione dei conti -OMISSIS- - OMISSIS- di Roma nonché la data) e nonostante le relative fotografie caricate nel cd. Sistema informativo degli Uffici Esportazione (SUE) disvelassero, seppure a fatica e previo ingrandimento dell'immagine, la presenza di una sottoscrizione, in sede di ispezione dell'opera la Commissione dell'Ufficio Esportazione di Firenze, per come chiaramente evincibile dal verbale del 3.09.2019, non avrebbe mai rinvenuto siffatta sottoscrizione (successivamente "comparsa" sul dipinto descritto nel catalogo di vendita di -OMISSIS-) e tale circostanza avrebbe condizionato in modo determinante il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Rilevata la discrasia tra i suddetti elementi istruttori in ordine ad un elemento cardine della valutazione dell'interesse nazionale dell'opera (la sottoscrizione dell'opera da

parte dell'autore), il Ministero non avrebbe potuto non annullare l'attestato di l.c. e ciò a prescindere dalle circostanze sottese alla discrasia in questione.

In data 13.11.2020, parte ricorrente ha ampiamente controdedotto alle difese dell'amministrazioni ed a quelle dell'avvocatura, sostanzialmente evidenziando come la querelle inerente la presenza o meno della firma dell'-OMISSIS- sul dipinto fosse irrilevante giacché, per come evidenziato tanto dalla dott.ssa -OMISSIS-, interpellata dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria, quanto dal perito di parte, la sottoscrizione delle proprie opere non rientrava nelle abitudini del pittore. Parte ricorrente ha inoltre ribadito che, per come argomentato dal proprio perito, il dipinto in contestazione e quello esposto presso la GAM di Milano sarebbero in tutto identici: nelle dimensioni, nella composizione, nella resa pittorica, nei dettagli, nel loro grado di finitezza e nella qualità delle stesure cromatiche, al netto delle diverse epoche dei rispettivi restauri, con conseguente inesistenza di un interesse nazionale al divieto di libera circolazione del primo.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.12.2020, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. 48/2020 dell'8 luglio 2020 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. a), D.Lgs. 42/2004 del dipinto raffigurante "-OMISSIS-", di -OMISSIS- nonché la relazione storico-artistica e documentazione fotografica allegati al medesimo decreto, di cui formano parte integrante, e delle relative note di trasmissione. È stata altresì impugnata la nota prot. n. 34047 del 20 novembre 2020 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV ha ordinato l'immediato rientro dell'opera in Italia.

Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- *"VII. Illegittimità in via derivata e in via diretta - per i motivi da I a VI".*

Il decreto n. 48/2020 dell'8 luglio 2020 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante il ritratto per cui è causa, motivato sulla scorta di una relazione storico-artistica che sostanzialmente ricalca quella posta a base del di diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione (del 14 febbraio 2020), impugnato con il ricorso principale, sarebbe affetto dagli stessi vizi articolati in seno al ricorso ed ai successivi motivi aggiunti.

- *"VIII. Violazione artt. 10,13,14 e 68 D.Lgs. 42/2004. Difetto di istruttoria. Travisamento. Difetto di motivazione. Difetto del presupposto. Violazione art. 3 legge 241/1990. Violazione artt. 1 e 7 legge 241/1990. Violazione art. 97 Cost.. Illogicità manifesta";*

- *"IX. Violazione artt. da 7 a 10-bis legge 241/1990. Violazione art. 14, comma 2, D.Lgs. 42/2004. Violazione art. 103 DL 18/2020 (conv. in legge 27/2020). Violazione art. 37 DL*

23/2020 (conv. in legge 40/2020). Violazione contraddittorio procedimentale. Violazione art. 1 legge 241/1990. Violazione art. 97 Cost.. Difetto di istruttoria. Violazione art. 68, comma 6, D.Lgs. 42/2004".

La coincidenza di motivazioni tra diniego di ALC ed il decreto di dichiarazione di interesse particolarmente importante disvelerebbe come la dichiarazione di cui al decreto 48/2020 non sia stata preceduta, così come avrebbe dovuto, da un'istruttoria dedicata, soprattutto tenuto conto della contestazione, da parte della ricorrente, delle valutazioni espresse in ordine alla sussistenza del presupposto della particolare rilevanza dell'interesse storico-artistico del dipinti. Risulterebbe così violato l'art. 10, c. 3, lett. a) del Codice nonché i canoni di verifica di cui al successivo art. 12 e, conseguentemente, il difetto del presupposto per la sottoposizione a tutte le disposizioni di tutela ai sensi del Codice.

La piana ripetizione delle ragioni alla base del diniego di ALC testimonierebbe una valutazione aprioristica, impermeabile alle considerazioni svolte in sede giurisdizionale da parte della ricorrente, alla quale non sarebbe stato dato modo di partecipare al procedimento, definito prima della scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle relative osservazioni, con conseguente frustrazione delle garanzie partecipative previste sia dalla normativa di riferimento che dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

- "X. Illegittimità in via derivata e via diretta - per i motivi da I a IX. Violazione artt. 163-165-174-180 D.Lgs. 42/2004".

La nota prot. n. 34047 in data 20 novembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio IV, recante ordine di immediato rientro dell'opera in Italia soffrirebbe degli stessi vizi è esposti nei motivi di ricorso (e primi motivi aggiunti) da I a VI, sia in via derivata in quanto consegue ai provvedimenti precedentemente impugnati, sia in via diretta nella misura in cui condivide le medesime ragioni fondanti.

L'ordine parteciperebbe, in via derivata e diretta, anche delle ragioni di illegittimità proprie del decreto 48/2020, che richiama nelle premesse, e quindi deve essere annullato anche per le ragioni esposte nei precedenti motivi da VII a IX.

L'affermazione secondo cui l'annullamento in autotutela dell'ALC renderebbe illegittima non soltanto la permanenza dell'opera all'estero, non essendo corredata di un documento abilitativo valido, ma anche la stessa licenza di esportazione rilasciata dalla Arts Council England di Londra sarebbe priva di fondamento giacché il trasferimento dell'opera all'estero sarebbe avvenuto in modalità perfettamente lecite ed in costanza di validità della libera circolazione, ossia prima che il relativo attestato venisse annullato.

- "XI. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Errore di fatto. Travisamento. Difetto del presupposto. Sviamento".

Diversamente da quanto sostenuto dalla p.a., la ricorrente avrebbe puntualmente rappresentato la presenza della firma del dipinto da parte del relativo autore, per come evincibile dalle fotografie caricate nel Sistema informativo degli Uffici Esportazione (SUE) e per come avrebbe rilevato anche la Commissione per l'Esportazione di Firenze. Nessuna manipolazione del dipinto sarebbe stata effettuata in vista dell'esame visivo dell'opera in questione da parte della predetta Commissione. In ogni caso, la firma e la datazione non sarebbero stati decisivi ai fini della valutazione della unicità di questo dipinto, come affermato sia nel parere della dott.ssa -OMISSIS- della Pinacoteca -OMISSIS- sia nella relazione del prof. Le.. I dipinti dell'-OMISSIS-, quello oggetto di causa e quello esposto presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano, sarebbero sostanzialmente identici.

- "XII. Violazione art. 3 legge 241/1990. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione. Violazione D.Lgs. 42/2004. Violazione: D.Lgs. 165/2001, legge 241/1990, D.Lgs. 300/1999, DPR 445/2000, D.Lgs. 368/1998, RD 363/1913, DPCM 169/2019, DM 537/2017, Circolare 13/2019 Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Incompetenza. Carenza di potere. Violazione art. 97 Cost.."

- "XIII. Violazione art. 113 Cost. Violazione art. 24 Cost. Contraddittorietà. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione. Sviamento".

L'ordine di rientro non sarebbe riconducibile ad alcuna delle ipotesi declinate dal Codice e ciò risulterebbe comprovato dalla mancata indicazione della norma attributiva del potere esercitato, oltre a violare i principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost., essendo stato disposto in pendenza di giudizio e, quindi, ancor prima che questo Tribunale definisse le impugnazioni degli atti allo stesso presupposti.

Con ordinanza del 23/12/2020 n. 07857/2020, il Collegio, pur sospendendo l'efficacia dell'ordine di rientro con le modalità e nei termini imposti dal Ministero in esclusiva considerazione dell'estrema difficoltà, per la parte di ricorrente, di darvi esecuzione (tenuto conto della pandemia di Covid 19, e, quindi, delle gravi conseguenze, anche di natura penale, alle quali quest'ultima sarebbe rimasta altrimenti esposta), ha disposto d'ufficio il rientro in Italia del dipinto affinché lo stesso venisse esaminato dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, nominato quale C.T.U. e, quindi, ausiliario del Tribunale, onde risolvere i suddetti quesiti:

1) se l'opera di proprietà della Sig.ra -OMISSIS- - residente in Via -OMISSIS- -OMISSIS-(MI) - attribuita a -OMISSIS- (Milano, 31 maggio 1754 - 8 novembre 1817), "-OMISSIS- (-OMISSIS-)", *dipinto, olio su tela, cm 125 x 95, -OMISSIS-, firmato e datato "-OMISSIS- / -OMISSIS-",*

presentata all'Ufficio Esportazione di Firenze in data 2 agosto 2019, con denuncia prot. n. 25199 del 5 agosto 2019 (codice pratica SUE 450292), ivi descritta come "*dipinto senza cornice raffigurante "-OMISSIS-". Replica da ritratto di -OMISSIS-esposto a Milano, Galleria d'Arte Moderna*", rechi o meno la firma dell'autore;

2) in caso affermativo, quale sia l'epoca di apposizione della firma, nonché se essa sia riferibile con certezza e/o alta probabilità all'autore -OMISSIS-;

Con nota acquisita agli atti del giudizio in data 30.12.2020, il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ha rappresentato di non avere, al proprio interno, professionalità in grado di assumere l'incarico conferito, manifestando, comunque, la disponibilità a reperirle all'esterno dell'amministrazione.

Con ordinanza n. 550 del 14/01/2021, il Collegio ha disposto di avvalersi della professionalità che il Comando sarebbe stato in grado di individuare all'esterno della propria Amministrazione in possesso della necessaria professionalità, successivamente identificata nella persona della dott.ssa Olga Piccolo, iscritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di Milano, giusta nota del Comando depositata in data 21.01.2021.

Con nota depositata in data 11.03.2021, il suddetto Comando dei Carabinieri notiziava il Tribunale dell'intervenuto sequestro probatorio del dipinto in questione, disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria nell'ambito del procedimento penale n. 4914/2020 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con conseguente trasferimento dello stesso presso il Reparto Operativo di Roma.

In data 16.04.2021, la dott.ssa Pi. ha depositato il proprio elaborato peritale, concludendo nei termini appresso trascritti:

" 1) in relazione al quesito sub 1 del Giudice evidenzio che il dipinto è chiaramente firmato;

2) in relazione al quesito sub 2 del Giudice evidenzio che la firma è coeva al dipinto ed è riferibile all'autore -OMISSIS-".

Con memoria depositata in data 11.06.2021, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'intervenuto deposito del decreto di sequestro probatorio che ha colpito il dipinto oggetto di causa, giacché il Comando dei Carabinieri, dopo aver segnalato il nominativo del C.T.U., sarebbe divenuto estraneo al giudizio, avendo esaurito il *munus* allo stesso affidato dal Tribunale, parte ricorrente ha diffusamente ed ampiamente contestato gli esiti della perizia.

Ad avviso della sig.ra -OMISSIS-, siffatta relazione esorbiterebbe dall'ambito di indagine delimitato con la formulazione dei quesiti, diffondendosi in valutazioni soggettive riguardanti temi ritenuti estranei all'incarico e non funzionali a riscontrare ai quesiti medesimi (riflessioni

su etichette ed iscrizioni al verso; comparazioni tra il ritratto interessato dal giudizio in corso e quello conservato presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano; considerazioni circa il rapporto di rilevanza intercorrente tra i predetti dipinti anche alla luce delle vicende della mostra di Torino del 1961 e delle collezioni di rispettiva provenienza).

Inoltre, la relazione conterrebbe considerazioni e valutazioni espresse all'esito di operazioni in cui la CTP della ricorrente non sarebbe stata coinvolta, quali l'accesso alla GAM e le attività di esame comparativo del verso del ritratto del -OMISSIS- di cui è causa e di quello di proprietà pubblica esposto alla GAM.

In altri termini, il Collegio non avrebbe richiesto alcuna valutazione tecnico-estetica-pittorica del dipinto di cui è causa (e tanto meno aveva contemplato quello della GAM), con conseguente violazione formale e sostanziale dei limiti della CTU per come disposta, per il palese vizio di extrapetizione.

La consulente d'ufficio non avrebbe presentato ai periti di parte uno schema della relazione (come prescritto dall'Ecc.mo TAR), quanto piuttosto la relazione stessa già approntata come finale e sottoposta all'esame dei CTP solo ed esclusivamente per osservare lo schema previsto dal Collegio che ricalca la previsione normativa di cui all'art. 67 c.p.a.. Siffatta circostanza avrebbe reso impossibile il contraddittorio pieno fra i consulenti di parte e quello d'ufficio, con la correlativa compressione del diritto alla difesa della ricorrente.

Nel merito, la ricorrente ha contestato, mediante argomentate deduzioni tecniche, le conclusioni cui è giunta la consulente in ordine alla autenticità della firma apposta sul dipinto, affermando che non vi sarebbero i presupposti per affermare che si tratti di "*firma riferibile all'-OMISSIS-*".

Inoltre, gli accertamenti peritali avrebbero escluso che, per come adombrato dal Ministero, il dipinto sarebbe stato manomesso in vista dell'esame visivo da parte della Commissione per l'Esportazione di Firenze.

In data 8.07.2021, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha depositato in giudizio il decreto con cui l'A.G. penale di Firenze ha successivamente disposto il sequestro dell'originaria cornice pertinente il dipinto per cui è causa, rinvenuta presso un laboratorio di restauro con sede in Milano.

In occasione dell'udienza pubblica del 13.07.2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 1374/2020, nel corso della quale i difensori della ricorrente hanno eccepito l'inammissibilità di tale ultimo deposito da parte del Comando Carabinieri, per le ragioni già esposte avuto riguardo al precedente deposito del decreto di sequestro probatorio del dipinto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale, per come integrato dai due ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti, è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

1.2 Preliminarmente, si evidenzia la piena ammissibilità dell'intervenuto deposito da parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dei provvedimenti fin qui adottati dall'A.G. penale in quanto comunque relativi all'odierna *res controversa*. Peraltro, siffatto deposito è avvenuto per il tramite di un soggetto che, indipendentemente dall'affidamento dell'incarico peritale in favore della dott.ssa Pi., peraltro disposto su indicazione dello stesso Comando, non può dirsi estraneo al presente giudizio.

2. Passando, quindi, al merito della vicenda, deve essere disatteso il primo motivo del ricorso principale, potenzialmente assorbente, secondo cui, poiché il ritratto oggetto di causa, giusta licenza del 18 ottobre 2019 rilasciata dalla "*Arts Council England*" di Londra, sarebbe stato legittimamente esportato al di fuori del territorio dell'Unione Europea (-OMISSIS-), il provvedimento di annullamento dell'attestato di libera circolazione rilasciato dall'Ufficio Esportazione di Firenze sarebbe, nella sostanza, *inutiliter dato* in quanto non potrebbe produrre l'effetto di far rientrare nel territorio nazionale un'opera legittimamente ubicata all'estero, pena la pretesa violazione del principio di territorialità cui è ispirata la disciplina dei beni culturali.

Siffatta censura risente di un palese travisamento del cd. principio di territorialità sopra menzionato, la cui applicazione al caso in esame non può che determinare, in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dalla ricorrente, il necessario rimpatrio dell'opera d'arte in contestazione.

Ciò onde consentire alla competente Autorità, rilevato il deficit istruttorio e valutativo che l'aveva determinata a rilasciare l'attestato di libera circolazione di cui all'art. 68 D.lgs. n. 42/2004, di rivalutare l'interesse artistico-storico particolarmente importante dell'opera in esame, il cui accertamento - di fatto successivamente avvenuto - ne comporta il radicale divieto di "*uscita definitiva dal territorio della Repubblica*" (così art. 65, comma 1 D.lgs. n. 42/2004).

Deve, quindi, ritenersi, che proprio il principio di territorialità cui è ispirata la disciplina dei beni culturali - giacché direttamente strumentale alla tutela dei valori di cui all'art. 9 della Costituzione e, quindi, a non disperdere il cd. "patrimonio culturale" (la cui valorizzazione concorre a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio oltre che a promuovere lo sviluppo della cultura; cfr. art. 1 D.lgs. n. 42/2004) - legittimi, *rectius* obblighi,

l'amministrazione a far rientrare sul territorio i beni culturali ovvero quelli che, *re melius perpensa*, tali avrebbero, fin dall'inizio, dovuto essere considerati.

Del resto, la licenza all'esportazione del dipinto in esame al di fuori del territorio dell'Unione, rilasciata in favore della ricorrente dalla "Arts Council England" di Londra presuppone, per come espressamente previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b) del Regolamento UE n. 116/2009 del 18.12.2008, che il bene *de quo* sia stato, comunque, "*lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro*".

A comprova della stretta interdipendenza tra la licenza all'esportazione extra UE rilasciata da un paese dell'Unione Europea e l'autorizzazione alla fuoriuscita del bene culturale da parte dello Stato membro di provenienza basti considerare quanto previsto dagli ultimi due incisi del comma 2 dell'art. 2 del sopra citato Regolamento UE, a norma dei quali: "*La licenza di esportazione può essere negata, ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico nello Stato membro di cui trattasi*".

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, lettera b), prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui il bene culturale proviene, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro".

2.1 Né giova alla tesi della ricorrente la circostanza secondo cui alla Convenzione UNIDROIT, firmata a Roma in data 24.06.1995, non avrebbero aderito gli Stati Uniti d'America.

Ed invero, siffatta Convenzione, quanto al ritorno dei beni culturali illecitamente esportati, fattispecie cui è assimilabile quella in esame, attribuisce un potere diretto di azione agli Stati firmatari ovvero successivamente aderenti i quali "possono" "*richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente*".

Tale facoltativo potere diretto di azione, riconosciuto agli Stati aderenti alla Convenzione in esame, deve, dunque, ritenersi aggiuntivo rispetto all'esperimento di tutti gli ordinari rimedi messi a disposizione dal nostro ordinamento giuridico (tra cui il ritiro di precedenti attestati di libera circolazione rivelatisi illegittimi) per la tutela del patrimonio culturale, avente valore di rango sovraordinato, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione.

3. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di gravame secondo cui la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Mibact, oggi Ministero della Cultura, non sarebbe stato competente ad annullare l'attestato di libera circolazione rilasciato dall'Ufficio Esportazione di Firenze presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, quest'ultima articolazione

periferica dello stesso Ministero. Ciò viepiù in considerazione del fatto che la predetta Direzione Generale non avrebbe contestualmente avocato a sé il potere amministrativo oggetto del contestato *ius poenitendi*.

La prova di siffatta incompetenza si rinverrebbe nella sostanziale impossibilità di esperire il rimedio del ricorso amministrativo di cui all'art. 69 D.lgs. n. 42/2004 avverso il diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione conseguentemente adottato dall'Ufficio Esportazione di Firenze in data 27.02.2020 (prot. n. 6201).

Anche la censura in parola, potenzialmente assorbente, non coglie nel segno, ponendosi in aperta collisione con il chiaro disposto di cui all'art. 14 comma 1 DPCM n. 76/2019 - espressamente citato nell'impugnato provvedimento di secondo grado, secondo cui "*Con riferimento alle funzioni di tutela svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione*".

In altri termini, deve ritenersi rientrante tra i poteri della Direzione Generale del Mibact, oggi Ministero della Cultura, anche quello di annullare in autotutela gli atti posti in essere dall'Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza i cui atti - costituendo siffatto Ufficio una propria articolazione periferica - devono ritenersi pur sempre imputabili, in ultima analisi, al medesimo Ministero.

Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, con l'impugnato provvedimento di autotutela, il predetto Ministero ha, contestualmente, avocato a sé il potere amministrativo di cui all'art. 68 D.lgs. n. 42/2004; ciò nella misura in cui ha espressamente ordinato all'Ufficio Esportazione di Firenze di "*imporre il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale per il dipinto in questione, per le motivazioni sopra esposte*".

3.1 Quanto alla pretesa antinomia tra l'esercizio di siffatto potere di annullamento da parte della Direzione Generale ed il rimedio di cui all'art. 69 D.lgs. n. 42/2004, a norma del quale "*Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito*", la stessa costituisce un falso problema.

Ciò se solo si considera quanto appresso.

La disposizione normativa sopra trascritta prevede la possibilità, per il destinatario di un diniego di rilascio di attestato di l.c. che sia stato opposto, in via immediata e diretta, dall'Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza territorialmente competente, di rivolgersi alla Direzione Generale del Mibact al fine di contestare tale determinazione a sé sfavorevole.

Viceversa, laddove, come nel caso in esame, il diniego di libera circolazione sia stato opposto dalla Soprintendenza ma non già in via diretta ed immediata bensì in forza dell'avocazione del relativo potere da parte del Ministero, siffatto diniego rimarrebbe sostanzialmente imputabile pur sempre al Ministero medesimo e, quindi, come tale sfuggirebbe all'ambito di operatività della disposizione di cui al primo comma dell'art. 69 sopra trascritto.

4. Anche l'articolato e complesso motivo di gravame sub. III, secondo cui difetterebbero i presupposti per l'esercizio dell'autotutela, per come declinati dall'art. 21 *nonies* l. n. 241/90, risulta fuori fuoco.

5. Innanzitutto, conviene principiare dallo scrutinio della censura secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, l'attestato di libera circolazione n. 17698 del 6 settembre 2019, rilasciato dall'Ufficio Esportazioni di Firenze, non sarebbe affatto illegittimo in quanto sarebbe stato adottato a valle di una istruttoria del tutto coerente e, quindi, scevra dalle intime contraddizioni tra gli accertamenti svolti dai soggetti che, a vario titolo, sono ivi intervenuti, per come affermato il Ministero.

Più precisamente, il dipinto oggetto di causa, descritto in sede di denuncia come "*Firmato - OMISSIS-*" (senza l'indicazione di alcuna data; cfr. in proposito denuncia in atti), tale sarebbe risultato, ossia sottoscritto "-OMISSIS-":

- sia dall'esame delle fotografie caricate sul cd. SID, per come ammesso in sede di autotutela;
- sia dall'esame autoptico svolto dalla Commissione presso l'Ufficio Esportazioni (composta da Conticelli, Coco; Parenti) per come sarebbe desumibile sia dal verbale del 5 agosto 2019, in occasione della cui seduta è stato richiesto il parere della dott.ssa -OMISSIS-in servizio presso la Pinacoteca di Brera, la quale, pur senza visionare l'opera, ma limitandosi a visionare la scheda all'uopo messa a disposizione dalla p.a. (circostanza questa non smentita dalla ricorrente), avrebbe rilevato una "*firma forse apocrifa, o comunque non frequente nelle abitudini del pittore*", tanto da farla propendere per l'assenza di un interesse a vietarne l'uscita dal territorio nazionale;
- sia dal tenore del successivo verbale del 3 settembre 2019, laddove la medesima Commissione, in identica composizione, nell'affermare che "*non è stata accertata la presenza della firma dell'autore*", avrebbe inteso riferirsi non già al mancato rinvenimento materiale della firma quanto piuttosto alla sua non riconducibilità dello stesso all'-OMISSIS-.

In altri termini, malgrado il dipinto sia stato proposto dalla ricorrente e sia stato visionato dall'amministrazione come chiaramente firmato "-OMISSIS-", la stessa amministrazione avrebbe motivatamente ritenuto che non fosse riconducibile all'autore, così da autorizzarne la fuoriuscita dal territorio nazionale.

Da qui l'inesistenza di qualsivoglia "errore" nell'istruttoria - *rectius* eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti - da dover emendare mediante la contestata autotutela.

5.1 Orbene, le deduzioni in proposito svolte dalla ricorrente, per un verso, non appaiono persuasive e, per altro verso, sono del tutto irrilevanti, in quanto inidonee a scalfire la reale e sostanziale motivazione sottesa al ritiro dell'attestato di libera circolazione del dipinto oggetto di causa.

Sotto il primo profilo, incontestata la circostanza che la dott.ssa -OMISSIS- non ha visionato l'opera, essendosi limitata ad analizzarne la documentazione messa a disposizione della stessa, convincono le deduzioni, non efficacemente confutate dalla ricorrente, secondo cui la dicitura "*Firmato -OMISSIS-*", visibile nella cd. maschera del Verbale del 5.08.2019, rappresenta non già la sintesi di una valutazione operata della Commissione, a seguito dell'esame autoptico del dipinto in quella seduta, quanto piuttosto il mero recepimento telematico da parte del Sistema informativo degli Uffici Esportazione (cd. SUE) dei dati riportati nella denuncia, predisposta dalla ricorrente, caricata sul medesimo Sistema laddove, per l'appunto, vi è l'indicazione "*Firmato -OMISSIS-*".

Del resto, ove si accedesse alla tesi della ricorrente, secondo cui, in occasione della seduta del 5 agosto 2018, la Commissione avrebbe visto la firma sul dipinto (per come compare nelle fotografie caricate a sistema), la stessa non si sarebbe limitata a scrivere "*Firmato -OMISSIS-*" - che è la stessa dicitura che compare sulla denuncia - ma avrebbe appuntato la firma nella sua interezza - per come compare sul catalogo on-line dell'asta -OMISSIS- - ossia "*-OMISSIS--OMISSIS-*", trattandosi di particolari di forma e di stile di certo non irrilevanti ai fini della valutazione della paternità dell'opera e del relativo interesse pubblico al mantenimento della stessa sul territorio nazionale.

Tali considerazioni in ordine al mancato rinvenimento della firma in questione da parte della Commissione trovano conferma nel tenore del verbale del 3 settembre 2019, laddove i medesimi soggetti componenti l'organo collegiale in questione hanno espressamente disposto "*che sull'attestato l'opera sia dichiarata come di -OMISSIS- perché non è stata accertata la presenza della firma dell'autore*".

Tenuto conto delle summenzionate discrasie tra le risultanze degli atti istruttori, appare, quindi, difficilmente contestabile che, indipendentemente dalle circostanze che ne hanno costituito causa, sulle quali sta indagando l'Autorità Giudiziaria Penale, la Commissione per l'Esportazione di Firenze non abbia materialmente accertato l'esistenza della firma dell'autore e, quindi, sia stata tratta in errore circa l'effettiva riconducibilità del dipinto all'-OMISSIS- e l'esposizione dello stesso alla mostra storica tenutasi a Torino nel Palazzo Carignano, celebrativa dell'Unità d'Italia nei mesi maggio-ottobre 1961.

6. Ma vi è di più.

Dall'esame del complessivo impianto motivazionale posto a base del gravato provvedimento di autotutela si evince agevolmente come ciò che il Ministero ha ritenuto di dover emendare è il sostanziale "errore valutativo" commesso in istruttoria, costituito - indipendentemente dalle circostanze che possono aver determinato siffatto errore e, dunque, ancorché la Commissione avesse effettivamente "visto" la tanto contestata firma - nel non essersi avveduto del fatto che il dipinto di cui aveva autorizzato la libera circolazione fosse, viceversa, bisognevole di una più approfondita valutazione circa la relativa importanza per il patrimonio culturale italiano, così da avviare il relativo procedimento ai sensi degli artt. 13 e ss. D.lgs. n. 42/2004.

Ed invero, il Ministero, avvedutosi della presenza della firma in questione "-OMISSIS--OMISSIS-" sul catalogo della suddetta casa d'asta newyorkese, laddove l'opera in questione è stata inequivocabilmente ricondotta all'artista in questione oltre ad essere stata indicata come proveniente dalla collezione del -OMISSIS--OMISSIS- di Roma, discendente del committente -OMISSIS- -OMISSIS-, e connotata da una discreta storia espositiva e bibliografia (tra cui l'esposizione in "*Torino, Palazzo Carignano, -OMISSIS-. Mostra Storica, maggio-ottobre 1961*"), si è avveduto dell'errore di valutazione in cui è incorso in sede di istruttoria, consistente nel non essersi reso conto, indipendentemente dai motivi di siffatto errore valutativo, che il bene mobile in questione non avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale.

Siffatto errore valutativo, traducendosi in un eccesso di potere di difetto di istruttoria - e stante la concomitante sussistenza degli altri presupposti di cui all'art. 21 nonies l. n. 241/90, su cui ci si intratterà più avanti - ha, dunque, legittimato il Ministero a ritirare in autotutela l'attestato di libera circolazione in precedenza rilasciato dall'Ufficio Esportazioni di Firenze, a cui è stato imposto di denegare il rilascio dell'attestato in questione e, contestualmente, avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale del dipinto.

Quanto fin qui esposto trova conforto in un significativo precedente del Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi proprio sulla legittimità del ritiro, da parte del Ministero, di un attestato di libera circolazione rilasciato dall'Ufficio Esportazioni di Genova, avente ad oggetto un dipinto, "*Olio su tavola raffigurante Madonna con Bambino*", successivamente ricondotto a Giotto.

Con l'arresto in questione, il Giudice di appello, quanto alla rilevanza, ai fini dell'autotutela, dell'errore istruttorio che aveva determinato l'Ufficio Esportazione a rilasciare l'attestato di libera circolazione, ritirato dal Ministero ha precisato quanto appresso: "*È sufficiente rammentare a tale proposito che dapprima si autorizzò l'esportazione di un dipinto del quale non si riconobbe l'effettivo valore, in quanto la pittura originaria era stata occultata da*

successive ripitture o comunque non era "percepibile"; successivamente si perseverò in tale modus operandi, anche a seguito del restauro che aveva permesso di accertare epoca e paternità dell'opera.

Sulla questione della certezza della attribuibilità dell'opera stessa, occorre avvertire, v'è contestazione tra le parti (si veda pagg. 3 e 4 della memoria dell'appellata dell'aprile 2008, e l'ultima memoria da questa depositata).

Anche tale aspetto, tuttavia non assume valore primario ai fini del decidere: ciò che rileva è, comunque, che l'amministrazione attribuendo all'opera un valore di gran lunga maggiore di quello di acquisto conosceva che, a seguito del restauro, si era "scoperta" una differenza di epoca ed autore rispetto a quanto in prima battuta ipotizzato.

Se in occasione del primo "contatto" dell'amministrazione con l'opera ciò accadde perché non ci si avvide del pregio dell'opera, nel secondo segmento dell'azione amministrativa tale "errore di fatto" è quindi escluso.

È possibile che ciò sia accaduto (come sostiene la difesa erariale) a cagione di un errore sulle norme di diritto che regolano l'esportazione delle opere e la reimportazione temporanea;

è anche possibile - lo si afferma per mera ipotesi - che ciò sia avvenuto perché l'amministrazione avesse inizialmente ritenuto che non sussistesse alcun interesse pubblico alla definitiva fuoriuscita del bene - seppur riconosciuto di elevato valore - in questione dall'Italia.

Ritiene la Sezione che tale indagine finalistica sia ininfluyente.

Alla base dell'esercizio dell'autotutela amministrativa, quale che ne sia la forma giuridica (revoca, auto-annullamento, ritiro, etc) v'è sempre un errore sugli originari presupposti di fatto o giuridici, ovvero un nuovo apprezzamento di elementi già sussistenti.

Non per questo, però, si può escludere la legittimità dell'esercizio del jus poenitendi in capo all'amministrazione. Al contrario, un errore iniziale, ovvero il mutato apprezzamento di presupposti di fatto, o, addirittura, il mutato convincimento circa l'interesse pubblico sotteso al provvedimento ab origine adottato, legittima l'esercizio dell'autotutela.

Il limite all'esercizio di tale potestà riposa nella non irragionevolezza dell'esercizio del potere.

Non altro" (così Cons. Stato, sez. VI, 14/01/2009, n. 136).

6.1 A ciò si aggiunga che gli elementi di fatto su cui poggia l'errore valutativo che ha legittimato il Ministero all'esercizio del contestato potere di autotutela sono stati

sostanzialmente riconosciuti dalla ricorrente, con conseguenziale depotenziamento della censura dalla stessa in proposito articolata.

Ed invero, è stata la stessa sig.ra -OMISSIS- a denunciare il dipinto all'Ufficio Esportazione di Firenze come "*Firmato -OMISSIS-*", sia pure omettendo di riportare, così come invece avrebbe dovuto in ossequio al principio di leale cooperazione nei rapporti con l'amministrazione, l'esatta data che compare in uno alla firma (-OMISSIS-), così come di segnalare che il dipinto in questione:

a) apparteneva alla collezione privata del Conte -OMISSIS- -OMISSIS-, discendente del soggetto ritratto nel dipinto, -OMISSIS- -OMISSIS-, Ministro della Guerra e della Marina;

b) è stato esposto alla Mostra Storica tenutasi a Torino, Palazzo Carignano, per celebrare -OMISSIS-, nel maggio-ottobre 1961.

Lo stesso perito di parte della sig.ra -OMISSIS-, Le. Fr., nella relazione versata agli atti del giudizio, ha riconosciuto l'esistenza di "*una qualche confusione negli studi*" circa l'esatto rapporto tra l'opera d'arte in questione e quella, simile, collocata presso la Galleria di Arte Moderna di Milano, altresì ammettendo, per quanto qui di interesse, che è stato il dipinto oggetto di causa e non già quello attualmente esposto a Milano (privo di firma) ad aver partecipato alla Mostra Storica tenutasi nel 1961 a Palazzo Carignano per celebrare l'Unità d'Italia (cfr. relazione in atti).

In altri termini, la ricorrente, in epoca antecedente l'instaurazione del presente giudizio (e, quindi, di disparte le mere "congetture" avanzate dal consulente di parte Le., riprese dall'ulteriore consulente nominato a confutazione della perizia disposta dal Collegio, secondo cui il dipinto potrebbe non essere stato firmato da -OMISSIS- ma da un suo "*ragazzo di bottega*"), non ha mai contraddetto le indicazioni - quanto a provenienza e storia collezionistica - che del dipinto in questione ha operato la casa d'asta newyorkese, evidentemente su indicazione della stessa, così di fatto ammettendo le circostanze poste a base dell'errore valutativo a cui il Ministero ha cercato di rimediare, mediante l'annullamento in autotutela.

7. Chiarita la sussistenza dell'errore valutativo legittimante lo *ius poenitendi*, ritiene ulteriormente Collegio come, a differenza di quanto sostenuto con il terzo motivo del ricorso principale, sussistano tutti i presupposti ulteriormente previsti dall'art. 21 *nonies* L. n. 241/90 per l'esercizio del potere di secondo grado in contestazione.

7.1 Innanzitutto, l'ultroneità della comunicazione di avvio del procedimento in questione - così come della successiva partecipazione al procedimento ex art. 13 D.lgs. n. 42/2004 - è disvelata dal fatto che è stata, evidentemente, la stessa ricorrente ad informare la casa d'asta -OMISSIS- di -OMISSIS- che il dipinto in questione è riconducibile all'-OMISSIS- ("*signed and*

dated on left wall: A. -OMISSIS- / -OMISSIS-"), che proviene dalla collezione del -OMISSIS-di Roma e che vanta una discreta storia espositiva e bibliografia ("Esposizioni: Torino, Palazzo Carignano, -OMISSIS-. Mostra Storica, maggio-ottobre 1961; -OMISSIS-, Villa San Martino, Napoleone e l'Italia, maggio-settembre 1969, n. 84. Bibliografia: AA.VV., -OMISSIS-. Mostra Storica, Milano 1961, p. 100; V. De Gregorio (ed.), Napoleone e l'Italia, catalogo della mostra, Roma 1969, p. 54; M. Prececutti-Garberi, -OMISSIS-. Pittore di Napoleone, Milano 1969, p. 36, n. 32"), avendo così, di fatto, già riconosciuto le circostanze erroneamente pretermesse nel corso dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Esportazione di Firenze e culminata con l'adozione di quell'attestato di libera circolazione, per ciò stesso meritevole di essere ritirato.

Qualsivoglia apporto partecipativo della ricorrente sarebbe, quindi, stato sul punto inutile ai sensi del secondo comma dell'art. 21 *octies* l. n. 241/90, per come del resto evidenziato nel corpo del gravato provvedimento di autotutela.

7.2 Il potere di ritiro in questione risulta essere esercitato dal Ministero entro il termine massimo di 18 mesi e, comunque, in modo del tutto tempestivo ossia lo stesso giorno, 29.01.2020, in cui il dipinto in questione sarebbe stato posto in vendita presso la casa d'asta -OMISSIS- per la vendita serale delle ore 17.00, ora di -OMISSIS-, 23.00, ora italiana.

7.3 Il provvedimento di ritiro risulta, inoltre, supportato da un adeguato corredo motivazionale dal quale è possibile sostanzialmente evincersi l'interesse pubblico attuale e concreto al ritiro dell'attestato di libera circolazione, coincidente con l'esigenza di trattenere sul territorio italiano un dipinto di *"straordinario pregio sia sotto il profilo storico che sotto quello artistico, essendo annoverabile fra le ultime opere realizzate dall'artista, capolavoro assoluto della sua maturità, testimonianza di un'evoluzione stilistica ed espressiva interna alla stessa immagine davvero sorprendente: se infatti nell'esemplare della Galleria d'Arte Moderna di Milano, pur nell'aulicità di abbigliamento e posa, il -OMISSIS- appare colto in una dimensione più libera ed immediata, quasi intima, a significare una più che probabile destinazione familiare e privata, nell'opera in esame il ministro appare in tutta la sua sfolgorante nobiltà e consapevolezza di ruolo, con un approccio decisamente meno domestico e accostante che qualifica immediatamente il quadro come un ritratto ufficiale e d'apparato, di certo collocato in uno spazio pubblico o in un ambiente di rappresentanza, nel quale non v'è da stupirsi che -OMISSIS- stesso abbia desiderato immortalarsi apponendo la propria firma. Di grande importanza appare allora la notizia secondo cui l'opera appartenne alla collezione del -OMISSIS--OMISSIS-, di Roma, che, stando alle inedite ricerche condotte proprio in occasione della stesura del presente atto, era nipote dell'omonimo -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS-), a sua volta figlio del conte -OMISSIS-e di -OMISSIS- -OMISSIS-, confermando dunque anche per l'esemplare in questione la provenienza diretta dagli eredi del ritrattato. Alla luce di quanto sopra, è anzi possibile che sia il dipinto in questione, e non quello oggi alla Galleria di Arte Moderna di Milano, il ritratto citato dalle fonti, e in particolare, nelle "-OMISSIS-";*

- il -OMISSIS- (-OMISSIS-) riveste l'interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10 comma 3 lettera a) del Codice e come tale non può lasciare in via definitiva il territorio nazionale".

Trattasi di un interesse pubblico attuale e concreto di rango primario, involgente la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale (art. 9 della Costituzione), che, per sua natura, non avrebbe potuto che essere considerato prevalente sugli interessi meramente privatistici ed economici della ricorrente, tanto più in considerazione dell'assenza, in capo a quest'ultima, di qualsivoglia legittimo affidamento, stante la chiara consapevolezza circa la rilevanza dell'opera, il cui valore dichiarato in sede di denuncia è pari ad € -OMISSIS-mentre quello a base d'asta equivale al doppio (da -OMISSIS-dollari statunitensi).

Quanto fin qui esposto trova conforto nell'arresto giurisprudenziale sopra citato laddove l'esposta "*necessità di conservare al patrimonio artistico italiano un dipinto definito "di straordinaria fattura" e forse ascrivibile ad uno dei massimi esponenti della scuola pittorica italiana*)" è stata considerata idonea a supportare, dal punto di vista motivazionale, il contestato potere di autotutela, giacché sintomatica - come nel caso in esame - della ragionevolezza e logicità dell'esercitata discrezionalità amministrativa (così Cons. Stato, sez. VI, 14/01/2009, n. 136).

8. Merita, inoltre, di essere disatteso anche il IV motivo posto a base del ricorso principale, secondo cui l'Ufficio Esportazione di Firenze, nel denegare, per come imposto dal Ministero, il rilascio dell'attestato di libera circolazione avrebbe, nella sostanza, violato i criteri di cui ai punti 1, 3 e 5 indicati dal MIBACT nel DM n. 537/2017, formalmente indicati a fondamento del diniego.

È, infatti, sufficiente analizzare l'impianto motivazionale che sorregge il provvedimento prot. n. 6201 del 27.02.2020 per avversi di come l'Ufficio Esportazione di Firenze abbia ritenuto che il dipinto in esame presenti un interesse artistico e storico particolarmente importante, a termini dell'articolo 10, comma 3, D.lgs. n. 42/2004, attenendosi agli indirizzi di carattere generale di cui al D.M. sopra citato (previsto dal comma 4 dell'art. 68 citato D.lgs.), in particolare, predisponendo, anche mediante il rinvio all'allegata relazione storico-artistica, un motivato giudizio, puntuale, esaustivo e, soprattutto, rafforzato stante l'associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli previsti *ex ante* nel D.M.

Trattasi, è bene chiarirlo fin da subito, di una valutazione ampiamente discrezionale che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del g.a., pena l'indebita ingerenza di quest'ultimo nel merito dell'azione amministrativa, a meno che non vengano censurati errori metodologici del processo valutativo, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti ovvero manifeste illogicità ed irragionevolezza che, nel caso in esame, come si vedrà innanzi, non si ritengono sussistenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 01/03/2021, n. 2501).

8.1 Ed invero il Ministero ha ritenuto che il dipinto in questione, anche in considerazione dei presupposti di fatto evincibili dalla descrizione che dell'opera in questione è stata fatta in seno al catalogo della casa d'asta statunitense, evidentemente su imput della ricorrente, sia di un interesse artistico e storico particolarmente importante per il nostro patrimonio culturale in quanto:

a) il relazione al criterio sub. 1, ossia quello della cd. "Qualità artistica dell'opera", da valutarsi avuto riguardo sia al "magistero esecutivo" che alla cd. "invenzione, originalità", il giudizio del Ministero è stato del seguente tenore: " *Nel ritratto in esame -OMISSIS- è rappresentato in piedi, poco oltre il busto e voltato leggermente di tre quarti. L'uomo è riccamente abbigliato e in alta uniforme, con la stella della Legion d'Onore bene in vista, e tiene in mano una lettera, forse la nomina ministeriale, come già ipotizzato. L'effigie, come noto, è opera matura dell'-OMISSIS- (-OMISSIS-), che poco dopo l'esecuzione del dipinto fu colpito da un attacco di cuore, a causa del quale dovette rinunciare alla sua carriera artistica. Si tratta, dunque, di uno degli ultimi, se non proprio l'ultimo ritratto dipinto dall'artista milanese, che in epoca napoleonica fu particolarmente apprezzato per la sua abilità in questo genere pittorico, contribuendo notevolmente alla definizione del ritratto Neoclassico e Imperiale e alla diffusione del suo gusto in Italia. Un genere fortemente influenzato dalla cultura artistica francese, in particolare dai ritratti di-OMISSIS-e di -OMISSIS-, che -OMISSIS- aveva conosciuto a Parigi -OMISSIS-, soprattutto per l'ambientazione sobria e austera dalla quale emerge la figura del militare, descritta con grande introspezione psicologica. Anche il taglio della composizione richiama gli illustri esempi francesi. Il pennello di -OMISSIS- descrive infine con maestria la ricchezza delle decorazioni della divisa, restituite con minuzia di particolari ed estremo realismo - si vedano i ricami, i velluti e le sete palpabili e cangianti, le trasparenze dei pizzi. Questi elementi sono caratteristici del ritratto "aulico" di gusto Empire, che tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento riscosse ampio successo non solo presso la nobiltà, abituata a commissionare ritratti celebrativi e di natura più familiare, ma anche tra la ricca borghesia emergente ed ambiziosi militari che, facilitati dalle guerre napoleoniche, fecero fortuna nei ranghi dell'esercito".*

b) il relazione ai criterio sub. 3 e 5 ossia quelli relativi alla "Rilevanza della rappresentazione" ed alla "Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo" il Ministero ha ampiamente motivato, dapprima tratteggiando la figura del ritrattato, ossia -OMISSIS-il quale "nacque a Modena -OMISSIS-da una nobile e ricca famiglia di Reggio Emilia. Fu un fervente sostenitore di Napoleone Bonaparte sin dalla prima campagna del generale francese in Italia, nel 1796. Completati gli studi, a poco più di vent'anni iniziò una brillante carriera militare che lo vide al comando di vari eserciti negli anni della Repubblica Cisalpina. Massone e amico di Eugenio Beauharnais, figliastro di Napoleone, dopo il Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797), e la conseguente caduta della Repubblica di Venezia, -OMISSIS- conquistò l'isola di Corfù e occupò, con le sue truppe, l'isola di Ionia. Stabilitosi a Milano, si legò a

Francesco Melzi d'Eril e conobbe personalmente Napoleone, che continuò a sostenere nelle sue campagne militari diventandone, nel 1802, aiutante di campo, quindi conte dell'Impero e del Regno d'Italia, grazie alla nomina dello stesso Bonaparte, che -OMISSIS- lo insignì anche della Legion d'Onore come grande ufficiale. Nel 1805 -OMISSIS- fu nominato governatore di Palazzo Reale a Milano e con questo incarico si occupò di organizzare l'incoronazione di Napoleone come re d'Italia il 26 maggio di quell'anno. È probabile che proprio in questo periodo l'uomo abbia conosciuto -OMISSIS-, che a quel tempo era impegnato nella decorazione della Sala delle Cariatidi del Palazzo con i Fasti Napoleonici (Galleria d'Arte Moderna 2017, cat. 30, p. 79).

Nel -OMISSIS- -OMISSIS- ottenne l'ordine della Corona Ferrea ed era impegnato nella campagna militare di Napoleone in Germania, che ebbe fine con la sconfitta di Lipsia. Dopo la disfatta di Waterloo (18 giugno 1815), il ministro si ritirò dalla vita militare e visse prevalentemente a Modena con la moglie Lucia Frappoli, già amata da Ugo Foscolo, per morire a Milano nel 1838".

Dopo aver dato conto dell'importanza del personaggio storico del ritratto ed aver valutato la qualità artistica dell'opera, nei termini sopra trascritti, il Ministero ha altresì aggiunto che:

- "la tela in esame sia da identificarsi con quella descritta nel catalogo L'unità d'Italia. Mostra storica (Torino nel 1961), esposta a -OMISSIS- nel 1969, firmata e datata, e appartenuta al -OMISSIS--OMISSIS-, che la ereditò attraverso -OMISSIS- -OMISSIS-, discendente di -OMISSIS-. -OMISSIS- era infatti il nipote del -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS-), senatore del Regno d'Italia e personaggio di primo piano nella Roma del secondo Ottocento, figlio di -OMISSIS- -OMISSIS- e del conte -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. Anche in questo caso, proprio come per la versione milanese, risulta quindi evidente la provenienza diretta dell'opera dagli eredi del generale -OMISSIS- -OMISSIS-, che ricoprì incarichi di grande rilevanza in epoca napoleonica" (questo quanto alla importanza per la storia del collezionismo).

- "Come già sottolineato, il dipinto in esame costituisce la versione datata e firmata del ritratto del -OMISSIS- conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Si tratta di due versioni quasi identiche, entrambe citate nelle celebri -OMISSIS-, una serie di documenti raccolti da -OMISSIS- tra il 1818 e il 1819 per una biografia dell'amico -OMISSIS- mai pubblicata (cfr. Leone 2015, pp. 219 e 244). La versione della Galleria d'Arte Moderna di Milano si caratterizza per una minore nitidezza della pennellata e brillantezza di colori rispetto a quella in esame, che appare più chiara e luminosa. In effetti, il ritratto milanese è stato identificato nell'effigie del ministro citata -OMISSIS- delle -OMISSIS-, insieme a quelle di Ambrogio Birago, Giacomo Mellerio e Luigi Villa (Leone 2015, pp. 123 e 244), dunque il dipinto in esame è con ogni probabilità quello descritto al -OMISSIS- delle -OMISSIS- insieme ai ritratti di Luigi Villa e Luigi Giuseppe Arborio di Gattinara marchese di Breme, tutti definiti "lavoratissimi" (Leone

2015, pp. 123 e 219). *La versione in esame, inoltre, si avvicina, per cronologia e stile, al Parnaso, affresco di chiara matrice neo-classica dipinto da -OMISSIS- nel 1811 per il soffitto della Villa Reale di Milano, a quel tempo occupata dal Beauharnais (Milano, Galleria d'Arte Moderna)"*

- "La diretta provenienza dell'opera dai discendenti di -OMISSIS- -OMISSIS-, in particolare dalla collezione dell'importante famiglia -OMISSIS- -OMISSIS-, che ebbe tra i suoi esponenti anche un senatore del Regno d'Italia (-OMISSIS-), e il fatto che si tratti di uno degli ultimissimi dipinti realizzati dall'artista, rendono il ritratto in esame una importante testimonianza per la storia del collezionismo in Italia nell'Ottocento ma anche per la produzione di un pittore di primo piano quale fu -OMISSIS-, figura indissolubilmente legata all'epopea napoleonica a Milano e in Lombardia e più in generale alla cultura neoclassica tra la fine del Settecento e i primi due decenni del secolo successivo.

Si ritiene pertanto che il -OMISSIS- presenti, anche per la rilevanza del personaggio raffigurato nella storia politica e militare dell'Italia napoleonica, un particolare interesse culturale per il patrimonio storico artistico nazionale".

9. Trattasi di un impianto motivazionale puntuale, esaustivo e rafforzato, stante l'associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli previsti ex ante nel D.M., che, come tale, sfugge ai motivi di gravame all'uopo predisposti, invero tendenti a sostituire il personale giudizio della ricorrente e dei rispettivi consulenti tecnici alla valutazione discrezionale dell'amministrazione la quale, essendo scevra da errori metodologici, manifeste irragionevolezza ed incongruenze, fugge al sindacato di merito di questo Tribunale.

9.1 A ciò si aggiunga che siffatto insindacabile giudizio ha trovato, a ben vedere, conforto nelle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal Tribunale.

Ed invero, la dott.ssa Pi. - il cui nominativo è stato segnalato dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale cui era stato affidato l'incarico peritale - dopo aver svolto una minuziosa indagine inedita presso musei, archivi, collezioni private e case d'asta alla ricerca di dipinti certamente riconducibili all'-OMISSIS-, anche al fine di verificarne il *modus operandi* dell'artista quanto alla sottoscrizione delle relative opere, e dopo aver visionato, con la lente microscopia la materia pittorica originaria del quadro per cui è causa, è giunta a conclusioni che, si badi bene, fino al momento in cui l'opera in questione è stata presentata alla casa d'asta statunitense (per essere ivi battuta con una quotazione d'asta che, per come riferito dall'ausiliario del Tribunale e non smentito da nessuna delle pari, rappresenta la più alta che l'-OMISSIS- abbia mai avuto sul mercato dal 1988 ad oggi) la sig.ra -OMISSIS- non ha mai contestato.

Gli assunti conclusivi in parola sono così sintetizzabili:

a) il dipinto è chiaramente firmato, la firma è coeva al dipinto ed è riferibile all'autore - OMISSIS- e non certo al suo "atelier", per come soltanto nel corso del presente giudizio è stato supposto dal ctp della ricorrente, invero sulla base di mere congetture ("*si potrebbe supporre*"; "*se così fosse*"; "*Volendo continuare - a questo punto potrei dire quasi per gioco - nell'esercizio accademico della ricerca del prototipo*", queste le suggestive asserzioni di cui è costellata la perizia di parte del ctp Fr. Le., ampiamente disattese dalle rigorose ricerche e puntuali analisi svolte dal C.T.U.).

b) il dipinto in parola e non già quello attualmente presente presso la GOM di Milano è stato esposto (per come riportato nel catalogo della casa d'asta newyorkese) alla mostra tenutasi palazzo Carignano a Torino nel 1961, a testimonianza che si trattava di un lavoro dell'-OMISSIS- di gran lunga più meritevole di attenzione.

9.2 Tenuto conto di quanto fin qui esposto, per mera completezza il Collegio ritiene di dover scrutinare, sia pur brevemente, le eccezioni mosse dalla ricorrente in merito agli accertamenti peritali svolti dalla dott.ssa Pi..

Tali eccezioni si appalesano del tutto infondate se solo si considera che:

a) tutti i temi di indagine affrontati dal perito (riflessioni su etichette ed iscrizioni al verso; comparazioni tra il ritratto interessato dal giudizio in corso e quello conservato presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano, considerazioni circa il rapporto di rilevanza intercorrente tra i predetti dipinti anche alla luce delle vicende della mostra di Torino del 1961 e delle collezioni di rispettiva provenienza) si appalesano direttamente ed immediatamente strumentali all'accertamento dell'autografia della sottoscrizione che compare sul dipinto in questione;

b) la circostanza che l'accesso presso la Galleria di Arte Modera in Milano, ove si trova l'omologo ritratto non firmato dall'-OMISSIS- (che soleva autenticare, in forme sempre diverse, soltanto i dipinti dallo stesso ritenuti più importanti), non sia avvenuto nel contraddittorio delle parti non inficia la validità degli accertamenti peritali circa l'autografia della sottoscrizione vergata sul quadro in contestazione, la quale è stata accertata sulla scorta di ulteriori e ben più pregnanti elementi probatori, non da ultimo la visione diretta della "*materia pittorica originaria*" laddove la dott.ssa Pi. ha accertato insistere la firma.

10. Quanto fin qui esposto conduce all'affermazione dell'infondatezza tanto del ricorso principale quanto del primo ricorso per motivi aggiunti, sostanzialmente affidato alle medesime censure del primo.

11. Risulta infondato e, come tale, deve essere respinto anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto tanto il decreto n. 48/2020 dell'8 luglio 2020 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. a), D.Lgs. 42/2004 il dipinto

raffigurante "-OMISSIS-", di -OMISSIS-, quanto la nota prot. n. 34047 in data 20 novembre 2020, recante ordine di immediato rientro dell'opera in Italia.

12. Quanto al motivo di gravame sul IX, la circostanza che la motivazione sottesa al diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione sia stata ripresa dal Ministero in sede di dichiarazione ex art. 13 D.lgs. n. 42/2004 non può ritenersi sintomatica, ad avviso del Collegio, di un deficit istruttorio del procedimento di cui all'art. 13 citato D.lgs. in questione, costituendo piuttosto la conferma della bontà delle valutazioni di natura storico-artistica che hanno indotto a non autorizzare la fuoriuscita del dell'opera per cui è causa dal territorio nazionale.

13. L'apprezzamento dell'infondatezza di tutti gli ulteriori di motivi di gravame si rinviene dei precedenti capi della presente decisione, trattandosi di censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle fin qui scrutinate, parte delle quali tendenti ad imporre una valutazione discrezionale alternativa a quella operata dalla p.a. Una valutazione che, giova ribadirlo, è insindacabile da questo Tribunale, in assenza, come sopra evidenziato, di errori metodologici, manifeste illogicità ed irragionevolezza, tanto più in ragione della circostanza che siffatta valutazione muove da presupposti di fatto incontestati fino alla presentazione dell'opera, da parte della ricorrente, in quel di -OMISSIS-.

13.1 Quanto all'impugnazione dell'ordine di rientro sul territorio nazionale del dipinto, valgono le stesse considerazioni, in termini di infondatezza delle relative censure, di cui al capo 2 della presente decisione, a cui si rinvia per economicità di esposizione. Per completezza, di evidenza come l'ordine in contestazione, costituendo atto meramente consequenziale ed esecutivo dell'intervenuta dichiarazione di interesse pubblico del dipinto dell'-OMISSIS-, trovi la sua fonte normativa proprio negli artt. 13 e ss. D.lgs. n. 42/2004 attributivi di un potere che è stato legittimamente esercitato dal Ministero onde non rendere *inutiliter data* siffatta dichiarazione.

14. In conclusione, sulla scorta di quanto sopra, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in uno al compenso del CTU, conseguentemente posto a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Cultura, già Mibact, della complessiva somma di € 13.979,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento in favore del CTU dott.ssa Olga Pi., che ne ha fatto richiesta, la complessiva somma di € 2.800,00 oltre € 271,32 per spese vive documentate ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGO. 2021.